

444 cff.



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**La Corte d'Appello di Milano**  
Sezione Prima Penale

composta dai magistrati:

- Dott. MARCELLA ARIENTI
- Dott. JOLE MILANESI
- Dott. SILVANA PETROMER

- Presidente
- Consigliere
- Consigliere est.

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**  
nel procedimento penale  
nei confronti di

[Redacted name]

detenuto del 27/10/2011,  
presente,  
di fatto di polizia dell'les. Antonio Geminiti,  
del Posto di Monza;

N. MOD. 2/A/SG

N. 63418  
della sentenza

**4068/2011**  
del Reg. Gen.le. App.

9079/2010  
Reg. Not. di Reato

**UDIENZA**  
del giorno

**03-02-2012**

Depositata  
in Cancelleria

il 6-2-2012

Il Cancelliere  
[Signature]

Estratto esecutivo a

Procura Generale .....

Proc. Rep. c/ Trib. di .....

il .....

Ufficio corpi di reato di .....

Estratto alla Prefettura il .....

il .....

Estratto art.15/27 D.M. 334  
al P.M. c/o Trib. di .....

il .....

Il Cancelliere

Redatta scheda

il .....

Il Cancelliere

Art. ....  
Cannone penale

## APPELLANTE

avverso la sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 5/4/2011, n.302/2011, con la quale [REDACTED] è stato dichiarato colpevole dei reati ascrittogli e, ritenuta la continuazione, riconosciuta la diminuzione di cui all' art. 89 c.p., è stato condannato alla pena di anni 1 mesi 6 di reclusione euro 400 di multa; è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di frequentazione di un programma terapeutico presso il NOA competente per territorio in Sesto San Giovanni via Matteotti 13 per la durata di anni 1,

essendo stato

[REDACTED]  
detenuto dal 27/10/2011 (in seguito ad ordinanza ex art. 276 c.p.p. della Corte di Appello con cui è stata sostituita la misura cautelare dell' allontanamento dalla casa familiare),

presente,

difeso di fiducia dall' avv. Antonio Caminiti, del Foro di Monza,

tratto a giudizio con le seguenti

### imputazioni

A) reato p. e p. dall' art. 572 c.p., perché sottoponeva la madre [REDACTED] con lui convivente, a maltrattamenti di carattere psichico e fisico e, segnatamente, la percuoteva in molte occasioni sferrandole schiaffi, stratonandola e spintonandola, in un caso causandole le lesioni di cui al capo b), moltissime volte la minacciava anche di morte e la ingiuriava, in tal modo provocando in lei uno stato di paura, avvilitamento, umiliazione e sofferenza.

*il/la*

In Cinisello Balsamo dall' anno 1995 al luglio 2010

B) reato p. e p. dagli artt. 582, 577 e 61 n.2 c.p., perché percuoteva la madre Bovo Gemilla, causandole la frattura del 4° e 5° dito della mano sinistra, guaribile in 25 giorni.

Con le aggravanti dell' aver commesso i fatti al fine di commettere il reato di cui al capo a) e nei confronti della madre.

In Cinisello Balsamo il 30 luglio 2007

C) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 628 c.1 c.p. anche in relazione all' art. 56 c.p., perché in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, per procurarsi un ingiusto profitto, in molte occasioni mediante violenza consistita nello stratonare e spintonare e colpire con degli schiaffi la madre [redacted] e mediante minaccia, si faceva consegnare somme di denaro di poche decine di euro, e così si impossessava mediante violenza di tali somme di denaro, sottraendole alla madre, in altre occasioni teneva tali condotte nei confronti della madre e così compiva atti idonei diretti in modo non equivoco ad impossessarsi con violenza e minaccia di somme di denaro di poche decine di euro, non riuscendo nell' intento per la resistenza della persona offesa.

In Cinisello Balsamo dal luglio 2007 al luglio 2010.

#### CONCLUSIONI

P.G.: confermarsi la sentenza impugnata.

Difesa: insiste nei motivi di appello.

#### MOTIVAZIONE

##### -La sentenza impugnata-

Con sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 5/4/2011, nei confronti di [redacted] [redacted] si è deciso come sopra indicato.

*6/1/2011*

Sulla base della denuncia/querela sporta dalla parte offesa il 4/5/2010, del referto 30/7/2007, delle relazioni dei servizi sociali, è stata ravvisata la responsabilità dell' imputato per i reati ascrittigli.

Tra i reati è stato ritenuto il vincolo della continuazione.

Considerato l' esito della perizia psichiatra, che ha ritenuto una capacità di intendere e volere grandemente scemata al momento dei fatti, sono stati ravvisati i presupposti della diminuzione dell' art. 89 c.p..

La pena è stata così determinata: p.b. (capo C - indicato in sentenza come A per errore materiale) anni 3 di reclusione euro 600 di multa, diminuita ex art. 89 c.p. ad anni 2 di reclusione euro 400 di multa, aumentata per la continuazione interna al capo C ad anni 2 mesi 1 di reclusione euro 450 di multa, per la continuazione con il capo A ad anni 2 mesi 2 di reclusione euro 500 di multa, per la continuazione con il capo B) ad anni 2 mesi 3 di reclusione euro 600 di multa; detta pena è stata indi ridotta ex art. 442 c.p.p. ad anni 2 mesi 6 di reclusione euro 400 di multa.

Considerato l' esito della perizia psichiatrica, che ha ravvisato una pericolosità sociale che potrebbe essere contenuta mediante un' adeguata terapia presso i servizi sanitari territoriali, è stata applicata la misura di sicurezza della libertà vigilata con obbligo di frequentazione di programma terapeutico.

#### -I motivi di appello-

Avverso la sentenza è stato proposto appello nell' interesse dell' imputato.

Con l' impugnazione si è osservato quanto segue.

\*Non è ravvisabile l' elemento soggettivo del reato di cui all' art. 572 c.p., trattandosi di episodi occasionali e considerato il vizio parziale di mente dell' imputato.

\*Con riguardo a medesima ipotesi criminosa (capo A e capo B) già era stato emesso decreto di archiviazione il 6/6/2008, che ha effetto preclusivo in mancanza di autorizzazione ex art. 414 c.p.p. alla riapertura delle indagini.

\*Con riferimento all' episodio di cui al capo B) la parte offesa aveva già rimesso la querela.

*(1) - u -*

\*Con riferimento al reato di cui al capo C), le richieste di denaro devono essere inquadrate nel difficile contesto familiare e nella situazione personale del [redacted] soggetto diagnosticato schizofrenico, oggetto in passato di TSO e indicato quale soggetto particolarmente litigioso perché spesso in stato di ebbrezza.

Peraltro le dichiarazioni della parte offesa in merito ai fatti di cui al capo C), sono lacunose.

Comunque, non essendovi prova circa l' uso di violenza fisica, può essere applicata la causa di non punibilità di cui all' art. 649 u.c. c.p.

\*Con riguardo al trattamento sanzionatorio, l' imputato è meritevole delle attenuanti generiche e la pena inflitta è eccessiva.

Può inoltre essere concesso il beneficio della sospensione condizionale della pena.

\*Nemmeno ricorrono i presupposti per l' applicazione della misura di sicurezza, non potendosi definire l' imputato -in cura presso il NOA- soggetto pericoloso.

#### -I motivi della decisione-

Si rileva che il 6/6/2008 (in seguito a richiesta del P.M. datata 15/2/2008) è stato pronunciato decreto di archiviazione con riguardo al reato di cui all' art. 572 c.p. a danno di [redacted] ed al reato ora contestato al capo B).

Considerato che non risulta presentata richiesta ex art. 414 c.p.p. di autorizzazione alla riapertura delle indagini, era "precluso l' esercizio dell' azione penale per lo stesso fatto di reato, oggettivamente e soggettivamente considerato, da parte del medesimo ufficio del P.M." (Cass. Sez. U. sentenza n.33885 del 24/6/2010).

Deve dunque dichiararsi che l' azione penale non doveva essere iniziata in ordine al reato di cui al capo B) nonché in ordine al reato di cui al capo A) limitatamente ai fatti commessi dall' anno 1995 al 6/6/2008.

Rimangono comunque impregiudicati i reati di cui al capo C) ed il reato di cui all' art. 572 c.p. per il periodo dal 7/6/2008 al luglio 2010 (capo A così temporalmente delimitato).

*[Handwritten signature]*

In ordine a detti reati sussistono i seguenti elementi probatori:

- la segnalazione di pericolosità dell' imputato effettuata dai Servizi Sociali con nota 8/5/2009,
- la denuncia sporta dalla parte offesa il 4/5/2010,
- l' annotazione di indagine dei carabinieri in seguito all' intervento del 26/7/2010,
- la denuncia della parte offesa del 28/7/2010 (denominata "integrazione di denuncia"),
- le sommarie informazioni della persona offesa del 30/7/2010,
- la relazione dei Servizi Sociali del 20/8/2010.

In ordine al reato di cui all' art. 572 c.p.,

si osserva che gli episodi non erano occasionali, ma invece costanti e reiterati, si da risultare abituali.

In particolare si rileva che la parte offesa (nata il 22/7/1928) nella denuncia del 4/5/2010 ha descritto una situazione di violenze fisiche e verbali perpetrate "normalmente" a suo danno, da lungo tempo, dal figlio che "assume un atteggiamento violento ed aggressivo nei miei confronti, aggravato ogni qual volta lui beve. Spesso viene a chiedermi dei soldi e quando mi rifiuto di darglieli (sono sola e vivo di pensione, motivo per cui non ho grandi possibilità economiche) lui si inalbera ed inizia ad offendermi con parole quali *puttana*, mi spintona, mi prende a schiaffi ed ultimamente è arrivato al punto di minacciarmi con il coltello. Nella normalità, in casa, mi tratta come una serva, rivolgendosi a me in modo irrispettoso ed offensivo, rientra a tutte le ore, anche di notte, e mi sveglia per chiedermi soldi. La situazione per me è diventata insostenibile in quanto vivo nel terrore in casa mia. Preciso che tale situazione va avanti da molti anni ed ho già sporto altre denunce negli anni passati che però poi ho sempre rimesso in quanto essendo mio figlio, me ne pentivo. Arrivata a questo punto chiedo un intervento risolutivo in quanto, vista anche la mia età, non riesco più a sostenere da sola tale situazione".

Il 25/7/2010, i carabinieri intervenivano presso l' abitazione familiare protraendosi la situazione già denunciata.

*[Handwritten signature]*

In data 28/7/2010 la parte offesa denunciava "ad integrazione di quanto da me denunciato in data 4/5/2010, oggi mi trovo qui in quanto i maltrattamenti da parte di mio figlio [REDACTED] a tutt' oggi continuano ancora con richieste di soldi, spintoni, ingiurie e minacce. Domenica 25 luglio interveniva sul posto anche una pattuglia dei carabinieri".

Il 30/7/2010 la parte offesa sentita a sommarie informazioni, confermava quanto precedentemente dichiarato e precisava che il 25 luglio, quando erano intervenuti i carabinieri, il figlio le aveva chiesto soldi ed alla sua risposta negativa "lui iniziava ad urlare dicendomi *troia, puttana, vaffanculo, mettitelo nel culo, non vedo l' ora di vederti morta*, e mi prendeva per il braccio. Fortunatamente un vicino ha chiamato i carabinieri. Come questo molti altri sono stati gli episodi di ingiurie, minacce ed ormai è divenuto talmente frequente che non ci bado neanche più".

Si aggiunge che -pur non essendovene necessità a fini probatori, considerato quanto già risulta- anche della relazioni dei servizi sociali si evince la pericolosità dell' imputato con riguardo alla parte offesa

Sussiste dunque senza dubbio l' elemento oggettivo del reato, essendo stati perpetrati dall' imputato a danno della parte offesa, costantemente, reiterati atti di aggressione fisica e verbale, si da assumere la connotazione di abitualità, e tali da determinare per la vittima penosissime condizioni di vita.

Deve parimenti ravvisarsi anche l' elemento soggettivo.

In particolare la capacità di intendere e volere grandemente scemata non esclude la coscienza e volontà delle proprie azioni, opera infatti come diminuyente.

Nel caso in esame ciò si evince anche dal tipo di patologia -disturbo di personalità NAS, ritardo mentale lieve - v. perizia- che ha determinato al momento dei fatti la condizione di capacità di d' intendere e volere grandemente scemata.

In ordine ai reati di cui al capo C), si osserva che la parte offesa ha inequivocamente dichiarato che l' imputato non solo con minacce ma anche con violenza fisica (schiaffi) le sottraeva del denaro o, in altre occasioni, cercava di sottrarlo.

*[Handwritten signature]*

Sussiste dunque l' elemento oggettivo del reato di rapina e di quello di tentata rapina.

Deve ravvisarsi anche l' elemento soggettivo, infatti la capacità di intendere e volere non esclude -come già rilevato- il dolo e tantomeno lo stato di ebbrezza, che anzi può integrare un' aggravante (art. 94 c.p.).

Non è applicabile la causa di non punibilità di cui all' art. 649 c.p., trattandosi di rapina (consumata o tentata) e comunque essendo stata usata violenza alla persona.

Con riguardo al trattamento sanzionatorio, si osserva quanto segue.

L' imputato non è meritevole delle attenuanti generiche, considerata la pervicacia nel comportamento delittuoso. Peraltro è stato necessario aggravare la misura cautelare per la persistente ed accentuata pericolosità.

La pena non è eccessiva, ma deve essere ridotto l' aumento per la continuazione con il reato di cui al capo A) ed escluso l' aumento per la continuazione con il reato di cui al capo B), in particolare:  
la pena base (capo C - rapina consumata) è stata determinata in anni 3 di reclusione euro 600 di multa, dunque in misura sostanzialmente pari al minimo edittale, a fronte di una significativa pericolosità,  
la riduzione ex art. 89 c.p. è stata operata nella massima estensione, giungendosi così ad una pena di anni 2 di reclusione euro 400 di multa,  
la continuazione interna al capo C) ha determinato un aumento di soli mesi 1 di reclusione euro 50 di multa, a fronte di numerosi episodi,  
l' aumento pena per la continuazione con il capo A) deve invece essere ridotto a giorni 15, essendo stato limitato lo spazio temporale di riferimento della contestazione,  
l' aumento pena per la continuazione con il capo B) deve essere eliminata, per l' improcedibilità,  
si giunge dunque ad una pena complessiva di anni 2 mesi 1 giorni 15 di reclusione euro 450 di multa, detta pena deve indi essere ridotta ex art. 442 c.p.p. ad anni 1 mesi 5 di reclusione euro 300 di multa.

*c. l. m. m.*

La pericolosità dell' imputato esclude la concedibilità del beneficio della sospensione condizionale e motiva l' applicazione della misura di sicurezza.

Si rileva, a tal proposito, che in perizia si è così concluso: "il disturbo diagnosticato e forse più di questo l' abuso di sostanze (cannabis, psicofarmaci, alcool) rendono evidenti i presupposti di una pericolosità sociale rilevante ai fini forensi".

P.Q.M.

visto l' art. 605 c.p.p.,

in parziale riforma della sentenza del GIP del Tribunale di Monza del 5/4/2011, dichiara che l' azione penale non doveva essere iniziata nei confronti dell' appellante XXXXXXXXXX in ordine al reato di cui al capo B), nonché in ordine al reato di cui al capo A) limitatamente ai fatti commessi dall' anno 1995 al 676/2008;

per l' effetto riduce la pena irrogata all' imputato appellante per le residue imputazioni ad anni 1 (uno) mesi 5 (cinque) di reclusione euro 300 (trecento) di multa.


Conferma nel resto.

Milano, 3/2/2012

Il Consigliere est.



Il Presidente



ESTRATTO DALLA SENTENZA  
DELLA DOTT. S.S. BARZULLI